

MIGUEL ÁNGEL ORTIZ

IL TIMORE CHE INVALIDA IL MATRIMONIO E LA SUA PROVA*

1. Premessa sul fondamento del can. 1103: la libertà nella scelta dello stato di vita. 2. I requisiti del «metus» e l'effettivo svuotamento della libertà di scelta. 3. L'oggetto e i mezzi della prova. Le dichiarazioni delle parti corroborate dagli «indicia et adminicula»

1. Premessa sul fondamento del can. 1103: la libertà nella scelta dello stato di vita

La protezione della libertà dei coniugi quando danno il consenso è uno dei principi fondamentali del sistema matrimoniale della Chiesa: soltanto i coniugi possono decidere su se stessi, e devono poterlo fare con la libertà che richiede la scelta dello stato di vita che realizzano. Si tratta di un principio che è stato sempre presente nella legislazione della Chiesa, e anzi costituisce uno dei maggiori contributi del diritto della Chiesa alla cultura giuridica¹. Il diritto canonico, infatti, ha sempre cercato di proteggere la libertà dei coniugi: spetta soltanto a loro decidere sul proprio matrimonio. Sia nel Decreto che nelle Decretali di Gregorio IX, si ribadisce la libertà dei figli di scegliere se sposarsi o meno e con chi sposarsi, sulla base della distinzione tra gli sponsali di futuro –nei quali i genitori possono decidere sul matrimonio degli *impuberes*– e il matrimonio o sponsali *de praesenti*, che può solo porre il *puber* col suo consenso libero². Pari modo,

*Pubblicato in *Ius Ecclesiae* 15 (2003) 102-127.

¹ Cfr. J.M. VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, *La necesaria libertad para contraer matrimonio: el c. 1103*, in AA.VV., *El matrimonio y su expresión canónica ante el III Milenio. X Congreso Internacional de Derecho Canónico*, Pamplona 2000, 1021, con cita de J. GAUDEMET, *El matrimonio en Occidente*, Madrid 1993, 75 e 81. Oltre ai riferimenti bibliografici contenuti in questa nota, va segnalato il saggio ormai classico di G. DOSSETTI, *La violenza nel matrimonio in diritto canonico*, Milano 1943.

² Cfr. H. FRANCESCHI, *Il diritto alla libera scelta del proprio coniuge quale diritto fondamentale della persona*, in *Ius Ecclesiae* 8 (1996) 56-160, che riporta diversi testi del Decreto e delle Decretali: «Pater pro filio impubere sponsalia contrahit, pro pubere vero non, nisi consentiat. Hormisda Eusebio Episcopo» (X.4.2.1). «Impuberes, sponsalia contrahentes, ante pubertatem separari non debent, sed post pubertatem possunt, si contradicunt sponsalia, nisi copula carnalis intervenerit. Bathoniensi Episcopo» (X.4.2.8). «Si quis per verba de praesenti contrahit cum impubere, in qua aetatem malitia non supplet, intelligitur non matrimonium, sed sponsalia contraxisse, etiamsi subarratio intercesserit. Idem Episcopo Abbatensi» (X.4.2.14). E nel Titulus II *De desponsatione impuberum*, cap. un. del Liber VI *Decretalium*, a sostegno della libertà dei figli rispetto alle scelte dei genitori: «Sponsalia amborum infantium, vel alterius

venne anche riconosciuta la libertà dei servi di sposarsi contro la volontà dei loro signori³.

Nel diritto vigente⁴, la libertà dei coniugi nella scelta dello stato di vita e nella scelta del coniuge è garantita sia dai cann. 219 e 1103 che dal can. 125 sulla libertà negli atti giuridici in generale. Quest'ultimo stabilisce: "§ 1. L'atto posto per violenza inferta dall'esterno alla persona, cui essa stessa in nessun modo potè resistere, è nullo. § 2. L'atto posto per timore grave, incusso ingiustamente, o per dolo, vale, a meno che non sia disposto altro dal diritto; ma può essere rescisso per sentenza del giudice, sia su istanza della parte lesa o dei suoi successori nel diritto, sia d'ufficio"⁵. Tra le specificazioni previste dal diritto riguardo gli atti invalidi e non già rescindibili se posti per timore, si trova il consenso matrimoniale⁶. Infatti, il can. 1103 -mutando in modo non irrilevante il tenore del precedente can. 1087 CIC 17- stabilisce che "è invalido il

tantum, per supervenientem maioris aetatis non validantur nec publicam honestatem inducunt, nisi fuerint ratificata tacite vel expresse. H. d. usque ad §. Idem quoque. Domin. § 1. Sponsalia, per verba de praesenti contracta inter impuberem et puberem, vel inter impuberes, non proximos pubertati, valent ut sponsalia de futuro; nec in matrimonium transeunt ex sola perseverantia aetatis, nisi aliter approbentur, inducunt tamen publicam honestatem. H. d. Domin. § 2. Sponsalia pro absentibus filiis non tenent, nisi ipsi praesentibus, vel nisi approbaverint tacite vel expresse ex post facto. H. d. Domin.».

Sulla distinzione tra sponsalia di futuro e di presente, cfr. C. LARRAINZAR, *La distinción entre «fides pactionis» y «fides consensus» en el «Corpus Iuris Canonici»*, in *Ius Canonicum* 21 (1981) 31-100.

³ Così nel c. 9 del Titulus IX *De coniugio servorum*: «Servus, contradicente domino, matrimonium contrahere potest; sed propter hoc non liberatur a servitiis domino debitis. Adrianus Sancteburgensi Archiepiscopo. Sane, iuxta verbum Apostoli, prout tua discretio recognoscit, sicut in Christo Iesu neque liber, neque servus est, qui a sacramentis ecclesiae sit removendus, ita quoque nec inter servos matrimonia debent ullatenus prohiberi. Et, si contradicentibus dominis et invitatis contracta fuerint, nulla ratione sunt propter hoc ecclesiastico iudicio dissolvenda...» (X.4.9.1). Cfr. H. FRANCESCHI, , *Il diritto alla libera scelta del proprio coniuge* 159.

⁴ Sul regime precedente, cfr. can. 1087 CIC 17: "Invalidum quoque est matrimonium initum ob vim vel metum gravem ab extrinseco et iniuste incussum, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium (§1). Nullus alius metus, etiamsi det causam contractui, matrimonium nullitatem secumfert (§2)". Per una breve esposizione della dottrina nel regime precedente, cfr. A. FUENTES CALERO, *El matrimonio contraído por miedo (can. 1103): Comentario a la respuesta de la Comisión de Intérpretes de 23-IV-1987*, in *Revista Española de Derecho Canónico* 58 (2001) 647-697, il quale sostiene che durante la vigenza del CIC 17 il *metus* fu il più invocato tra i capi di nullità del matrimonio.

⁵ "§ 1. Actus positus ex vi ab extrinseco personae illata, cui ipsa nequaquam resistere potuit, pro infecto habetur. § 2. Actus positus ex metu gravi, iniuste incusso, aut ex dolo, valet, nisi aliud iure caveatur; sed potest per sententiam iudicis rescindi, sive ad instantiam partis laesae eiusve in iure successorum sive ex officio".

⁶ Altri atti nulli se posti per timore sono il voto in un'elezione (c. 172 § 1, 1°); la rinuncia ad un ufficio ecclesiastico (c. 188); l'ammissione al noviziato in un istituto religioso (c. 643 § 1, 4°); la professione religiosa (c. 656, 4° e 658), l'ammissione in una società di vita apostolica (c. 735 § 2, che rinvia alle norme relative alla professione religiosa); il voto (c. 1191 § 3); il giuramento (c. 1200 § 2); la remissione della pena (c. 1360); le dichiarazioni delle parti (c. 1538) e la stessa sentenza giudiziale (c. 1620, 3). Cfr. M. THÉRIAULT, commento al can. 125, in AA.Vv., *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, I, Pamplona 1996, 826-827; L. MADERO, *A tutela da liberdade para contrair matrimônio no Ordenamento Canônico: o can. 1103*, in AA.Vv., *El matrimonio y su expresión canónica ante el III Milenio cit.*, 1004-1005.

matrimonio celebrato per violenza o timore grave incusso dall'esterno, anche non intenzionalmente, per liberarsi dal quale uno sia costretto a scegliere il matrimonio”⁸.

Per dare ragione della particolare forza invalidante attribuita al timore in ambito matrimoniale rispetto al regime generale degli atti giuridici, si è soliti invocare l'indissolubilità del matrimonio che preclude l'azione rescissoria. Ma, come sottolinea Vázquez Peñuela, più che l'indissolubilità, è il collegamento del can. 1103 con il 219 a dare ragione di tale forza invalidante: infatti, col can. 219 il Legislatore sancisce la libera scelta dello stato di vita come uno dei diritti fondamentali dei fedeli: “tutti i fedeli hanno il diritto di essere immuni da qualsiasi costrizione nella scelta dello stato di vita”. Ciò costituisce un principio basilare dell'ordinamento canonico, in quanto collegato col modo di vivere la propria vocazione alla santità⁹. Per cui è proprio la protezione della libertà di chi si sposa a dare ragione della sanzione di nullità prevista per il matrimonio di chi è costretto a scegliere il matrimonio se vuole evitare un danno da lui ritenuto più grave¹⁰.

In definitiva, alla luce dei principi menzionati, il diritto offre gli strumenti per garantire l'insostituibilità del consenso (che “non può essere supplito da nessuna potestà umana”, come sancisce il can. 1057 § 1). La scelta coniugale (sintetizzata nell'affermazione “voglio sposare te”) spetta solo ai coniugi, che non possono essere costretti né a scegliere il matrimonio né a scegliere la persona da sposare. Certamente

⁷ Che stabiliva: “§ 1. Invalidum quoque est matrimonium initum ob vim vel metum gravem ab extrinseco et iniuste incussum, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium. § 2. Nullus alius metus, etiamsi det causam contractui, matrimonii nullitatem secumfert”.

⁸ “Invalidum est matrimonium initum ob vim vel metum gravem ab extrinseco, etiam haud consulto incussum, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium”. Una norma simile nel can. 825 CCEO: “Invalidum est matrimonium celebratum ob vim vel metum gravem ab extrinseco etiam inconsulto incussum, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium”. Cfr. al riguardo C. GULLO, *Simulazione e metus*, in AA.VV., *Il matrimonio nel Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, Città del Vaticano 1994, 233-270 (sul metus, 259-270) e gli abbondanti riferimenti alla dottrina nonché alla legislazione orientale; R. LETAYF, *Metus e simulazione nella giurisprudenza di alcune Chiese orientali*, in *Ibid.*, 301-319. Cfr. anche una recente sentenza Tripolitana Maronitarum c. Stankiewicz del 20 ottobre 1994, vol. 86, 465-485.

⁹ Cfr. D. CENALMOR, commento al can. 219, in *Comentario exegetico cit.*, 133-136. Cfr. anche can. 214 CIC 17. Altre concrezioni della difesa della libertà nella scelta dello stato di vita si trovano nei cann. 1026 (sulla libertà nell'ordinazione sacerdotale) e 656 (rispetto della professione religiosa).

¹⁰ Cfr. J.M. VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, *La necesaria libertad para contraer matrimonio cit.*, 1023-1031, dove sintetizza e valuta bene le diverse fondamentazioni fornite dalla dottrina riguardo la forza invalidante del timore: il carattere strumentale della scelta (chi si sposa per evitare il danno; il che però da solo non è invalidante, come non lo è necessariamente la decisione strumentale di sposarsi per ottenere un'eredità); la percezione del *metum patiens* di vedere lesa la propria libertà; la protezione dell'ordinamento verso chi di, fronte alla necessità di scegliere tra due mali, sceglie il male minore (ma a volte un pusillanime, davanti a minacce non gravissime oggettivamente può scegliere di fatto un male che non è oggettivamente il minore). D'altra parte, questo collegamento con il diritto fondamentale dà una luce determinante sulla questione della relazione del can. 1103 col diritto naturale; cfr. *Pontificia Commissio CIC Authentice Interpretando*, Risposta del 23 aprile 1987 sull'applicabilità del canone 1103 ai matrimoni dei non cattolici, in AAS 79 (1987), 1132; U. NAVARRETE, *Responsa Pontificiae Commissionis Codicis Iuris Canonici Interpretando*, in *Periodica* 77 (1988) 497-510; J.I. BAÑARES, *El miedo en el matrimonio entre acatólicos. Comentario a la respuesta de la C.P. para la interpretación del CIC, del 23-IV-1987*, in *Ius Canonicum* 30 (1990) 155-162.

questa difesa del principio di libertà nella scelta coniugale non ignora che nella decisione dei coniugi confluiscono delle circostanze il cui influsso sulla decisione ammette una non piccola gradazione: dai normali suggerimenti circa la convenienza di sposarsi e di sposare una determinata persona, fino alle pressioni che tolgono la libertà nei sensi del can. 1103. In questo senso bisogna valutare caso per caso in che misura tali interferenze hanno intaccato o meno l'autonomia (la *sovranità*) dei singoli coniugi. Concretamente, laddove sia ancora in uso l'intervento dei genitori nelle fasi preve alla scelta coniugale (perfino nei matrimoni "concertati" dai genitori), bisognerà accertare se i coniugi hanno veramente fatto propria la decisione dei genitori, e non solo se hanno *aderito* ad essa senza deliberare sulla convenienza del matrimonio e della persona dell'altro coniuge¹¹.

Dall'insieme delle norme applicabili (cann. 125 e 1103), si possono delineare in questa sede due attentati alla libertà che rendono nullo il matrimonio: la dottrina e la giurisprudenza le hanno denominate *vis corpore illatae* e *vis animo illatae*, a seconda dell'ambito dove incide la coazione: sul corpo e la sua capacità espressiva, oppure sull'anima e la sua capacità di deliberazione. La sentenza che ora commentiamo¹², adopera una distinzione che sostanzialmente si rifà a quella testè menzionata; infatti, all'inizio della ricca *pars in iure* -quasi una trattazione sull'argomento, com'è solito fare il ponente- si distingue il *timor* dal *metus*. Le due figure -si sottolinea- non corrispondono ai termini usati nelle lingue moderne: il *timor* corrisponde alla violenza usata con la forza, mentre il *metus* corrisponde al "timore", che in italiano costituisce un turbamento dell'animo¹³.

¹¹ Cfr. sent. c. Burke de 20 gennaio 1994 in *Il Diritto Ecclesiastico* 1996-II, 109-114; J.M. VÁZQUEZ GARCÍA-PENUELA, *La necesaria libertad para contraer matrimonio* cit., 1029.

¹² Sent. C. Stankiewicz del 23 maggio 2000, in questa Rivista.

¹³ "Sed obiter notandum est timorem proprie dictum, seu affectionem contristantem in expectatione alicuius mali cum impulsu fugae coniunctam, haud congruere cum verbo vernaculo «timore», quod in sermone italico adhiberi solet ad designationem *metus*, sicut hac in causa formulae dubiorum utriusque instantiae ostendunt" (n. 5).

Per non pochi autori, mentre la forza invalidante del *timor* o violenza irresistibile è applicazione diretta del can. 125 § 1, il can. 1103 invece prenderebbe in considerazione soltanto la violenza morale, designata con l'endiadi *vis vel metus* o *vis et metus* che mette in evidenza i due elementi del vizio: la *violenza* (l'azione di forza che viene esercitata sul nubente) e il *timore* (la situazione di paura e trepidazione che tale azione provoca nell'animo e che porta a scegliere il matrimonio contro il suo effettivo volere), ovverosia "la violenza che opera attraverso il timore, ovvero il timore che come da sua causa procede dalla violenza" (M.F. POMPEDDA, *Studi di Diritto matrimoniale canonico*, Milano 1993, 261-262): cfr. P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, Genova 1998, 175-176; cfr. anche gli autori citati al riguardo dal ponente: O. FUMAGALLI CARULLI, *Intelletto e volontà nel consenso matrimoniale in diritto canonico*, Milano 1981, 385; J.F. CASTAÑO, *Il sacramento del matrimonio*, Roma 1992, 395; P.A. BONNET, *Introduzione al consenso matrimoniale canonico*, Milano 1985, 160.

Infatti, nel *timor* –o *vis*, come preferisce denominarlo Viladrich¹⁴– il soggetto passivo sperimenta una *passio corporis*, una commozione fisico-organica che influisce direttamente sugli organi sensitivi e –indirettamente– agisce su quelli intellettivi e sulla conseguente capacità di deliberazione. In questo attentato alla libertà, chi provoca il *timor* o *vis* –il soggetto attivo o *incutiens*– vuole dominare il corpo e la sua capacità espressiva, per cui siamo di fronte a un difetto completo del consenso, poiché il soggetto passivo (il *patiens*) non può assolutamente opporsi all’azione dell’*incutiens*. Nel *metus*, invece, il *patiens* si trova in uno stato di agitazione –causato dall’atteggiamento dell’*incutiens*– che lo porta a scegliere il matrimonio come mezzo per sottrarsi al danno che lo minaccia, nei termini che poi vedremo.

La distinzione tra le due figure si è basata frequentemente sul fatto che nella *vis* si è voluto riscontrare un’azione fisica sul soggetto passivo, che non può opporre resistenza e necessariamente asseconda la volontà del soggetto attivo, mentre nel *metus* l’*incutiens* esercita una coazione morale o psicologica. Viladrich sottolinea invece che la distinzione fra *vis* e *metus* non si trova tanto nella natura fisica o morale delle coazioni, ma nell’oggetto e nell’effetto di esse¹⁵: nella *vis* si cerca di sottomettere il *patiens* nel corpo in quanto organo di espressione della volontà matrimoniale (*vis corpori illata*); mentre il *metus* agisce sull’animo interno per costernarlo e intimidirlo (*vis animo illata*). Nella *vis*, il soggetto passivo rimane fisicamente privato dell’uso espressivo del suo corpo (*vis compulsiva*), non ha scelta tra l’acceptare o il rifiutare il matrimonio, per cui si è di fronte ad un’assenza di consenso (*vis absoluta*). Invece, nel *metus* il soggetto è costretto (*vis impulsiva*) ad essere lui a scegliere tra soffrire il danno minacciato dall’*incutiens*, o dare il consenso (è pertanto una *vis relativa*): in tale scelta esiste una parvenza di consenso, anche se viziato (*coacta voluntas, voluntas est*). In definitiva: mentre la *vis* toglie la libertà, il *metus* modifica il *voluntarium*, in quanto modifica l’atto della volontà, il cui oggetto diventa involontario *secundum quid*¹⁶.

A volte la dottrina e la giurisprudenza hanno individuato una sorta di terzo genere di violazione della libertà (alla quale accenna anche il ponente): il terrore, che agisce immediatamente sullo spirito del *patiens* perturbando le sue facoltà mentali fino al punto di privarlo della sufficiente deliberazione; com’è stato segnalato, il caso si avvicina per molti versi alle fattispecie dell’incapacità¹⁷.

¹⁴ P.J. VILADRICH, commento al can. 1103, in *Comentario exegético* cit., III, 1404-1426; Id., *Il consenso matrimoniale. Tecniche di qualificazione e di esegesi delle cause canoniche di nullità (cc. 1095-1107 CIC)*, Milano 2001, 504. Cfr. nello stesso senso per esempio J.P. BEAL, commento al can. 1103, in AA.VV., *New Commentary on the Code of Canon Law (commissioned by The Canon Law Society of America)*, New York 2000, 1320; J. FORNÉS, *Derecho matrimonial canónico*, Madrid 1990, 128.

¹⁵ Cfr. P.J. VILADRICH, commento al can. 1103 cit.; Id., *Il consenso matrimoniale* cit., 505-506. Aggiunge che “le coazioni e i maltrattamenti fisici possono essere inflitti anche con il proposito di intimidire l’animo del soggetto passivo perché, a causa di tali stati di inquietudine e affezioni interne, sia proprio questo a scegliere il matrimonio come mezzo per liberarsi da quei mali. A loro volta, alcune coazioni morali, oltre ad alcune tecniche psicologiche, possono indurre il soggetto passivo, nel suo comportamento corporale esterno, a compiere atti come un automa che agisce secondo la volontà del soggetto agente”.

¹⁶ Cfr. n. 6, con cita di S. Thomas, *Summa theol.*, I-II, q.6, a.6, ad 3; G. MICHIELS, *Principia generalia de personis in Ecclesia*, Parisiis-Tornaci-Romae 1955, 619-620.

2. I requisiti del «metus» e l'effettivo svuotamento della libertà di scelta

Lasciando da parte il poco frequente caso della *vis*¹⁸, soffermiamo l'attenzione sul *metus* invocato nella presente decisione. Il *metus* è lo stato di costernazione in cui si trova l'animo di una persona (la *mentis trepidatio*), a causa dei danni inferti da un'altra persona, oppure dalla minaccia di soffrire tali danni. Come abbiamo accennato, questa agitazione porta al soggetto che la soffre a concludere che solamente potrà liberarsi da essa (ed evitare i danni minacciati) acconsentendo a celebrare il matrimonio. Infatti, la differenza principale rispetto alla *vis* (oltre che alla sfera della persona in cui agiscono le coazioni) sta proprio nel fatto che qui non si tratta di una forza assolutamente irresistibile, per cui di conseguenza non viene completamente soppressa la volontarietà dell'atto.

Gli elementi determinanti della figura sono: l'esistenza di una *azione esterna oggettiva* dell'altro coniuge o di un terzo (l'*incutiens*), che provoca una *reazione soggettiva* in uno dei contraenti: uno stato di agitazione, d'inquietudine, di timore; di conseguenza, il *patiens* sceglie *in maniera forzata* e non spontanea il matrimonio, perché lo percepisce come il mezzo per liberarsi dal danno o la minaccia del danno. E deve darsi un nesso di *causalità* tra i tre elementi: l'azione oggettiva, la reazione soggettiva e la scelta matrimoniale; in questo senso si può leggere la massima classica della giurisprudenza richiamata dal ponente: "*actus tamen ita qualificatur, si ob metum vel ex metu ponitur, non autem cum metu tantum*" (n. 6), da dove si conclude il necessario carattere antecedente e causale sia dell'azione dell'*incutiens* che dello stato dell'animo del *patiens* rispetto del consenso.

Sulla scia del testo codiciale, la giurisprudenza segnala come primo tra i requisiti del *metus* la gravità, sulla quale si sofferma a lungo il ponente della presente causa: "*metus autem qui vitiat consensum matrimonialem et nuptias invalidas reddit, in primis gravis esse debet*" (n. 8)¹⁹. La gravità di cui al can. 1103 è un concetto giuridico, e va valutata tenendo conto della trascendenza dell'atto che si pone in seguito alla

¹⁷ "Quare quidam terrorem invincibilem vel timorem pathologicum, cuilibet deliberationi resistentem, inter formas incapacitatis psychicae indolis transitoriae collocant, quia sub respectu iuridico nec ad vim absolutam neque ad vim conditionalem, seu ad metum, reduci potest (cf. O. GIACCHI, *Il consenso nel matrimonio canonico*, Milano 1973⁴, p. 59; P. PELLEGRINO, *Il consenso matrimoniale nel codice di diritto canonico latino*, Torino 1998, p. 283), alii tamen eiusmodi terrorem ad vim absolutam vel physicam referunt (cf. E. Vitali-S. Berlingò, *Il matrimonio canonico*, Milano 1994, p. 84)" (n. 4). Cfr. anche. A. BERNÁRDEZ CANTÓN, *Compendio de Derecho matrimonial canónico*, Madrid 1998, 154; c. Mattioli 4 dicembre 1957, in vol. 49, 799.

¹⁸ In quanto la violenza realizzata sugli organi espressivi corporali –far chinare il capo come segno affermativo, per esempio– difficilmente sfugge al teste qualificato e alle altre persone presenti alla celebrazione. Segnala Pellegrino che in giurisprudenza si riscontrano soltanto due casi di *vis corpori illata*: uno proveniente dal Vicariato Apostolico in Cina (c. Quattrocolo del 9 dicembre 1930, in vol. 22, 652 s.) e l'altro da Alessandria d'Egitto (c. Jullien dell'11 maggio 1935, in vol. 27, 299 s.); cfr. P. PELLEGRINO, *La vis et metus* cit., 531-532, con riferimento a O. GIACCHI, *Il consenso nel matrimonio canonico*, Milano 1968, 57-59. Un altro caso simile viene riferito da F.X. WERNZ, P. VIDAL, *Ius Canonicum*, V, Roma 1926, 581; cfr. L. MADERO, *A tutela da liberdade para contrair matrimônio* cit., 1006.

¹⁹ Sulle discussioni in dottrina circa la questione se la gravità di cui al can. 1087 CIC 17 riguardava la *coactio* oppure la percezione del *patiens*, cfr. P. PELLEGRINO, *La vis et metus* cit., 538-540 e 548-552.

coazione: il consenso matrimoniale. Nella valutazione della gravità, la giurisprudenza è sempre più portata a considerare non solo l'entità oggettiva dell'azione intimidatoria, ma soprattutto la gravità *soggettiva*, a seconda delle concrete persone implicate, e tenendo presente il particolare rapporto esistente tra di esse, l'ambiente culturale in cui si trovano, il carattere dei soggetti e la verosimiglianza delle minacce profferite, come sottolinea il ponente accennando alle distinzioni tradizionali: "In dignoscenda metus gravitate communis doctrina et iurisprudencia, in constanti traditione canonica innixae, non solum *criterium obiectivum* insequuntur, dimetiendo mali imminentis gravitatem in "hominem constantissimum" (Gaius, D.4.2.6) vel saltem "constantem" cadentem (Alexander III, c.15,X,IV,1; Honorius III, c.28,X,IV,1), sed potissimum *criterium subiectivum*, ratione nempe habita conditionis personae agentis, cui malum huiusmodi impendet" (n. 8).

Infatti, la dottrina e la giurisprudenza distinguono tra il male assolutamente grave, capace di intimorire una persona normale (il *vir constans*) non facilmente impressionabile -una minaccia di morte o di mutilazione, un danno economico considerevole, la perdita irreparabile della buona fama...- e il male relativamente grave, quello cioè che perturba effettivamente una persona concreta, in attenzione alle sue peculiari circostanze: quest'ultimo si ritiene sufficiente agli effetti di invalidare il concreto matrimonio²⁰.

Questa valutazione soggettiva tiene conto sia dell'entità della minaccia e la sua verosimiglianza che della credibilità o il modo come il soggetto passivo percepisce la gravità della minaccia: se non la prende sul serio o non si rende conto di essere stato minacciato, difficilmente potrà sostenere che ha scelto il matrimonio per evitare un pericolo che non percepisce come tale. E a questo riguardo, sono proprio le circostanze personali (l'età, il sesso, una gravidanza non desiderata, lo stato di depressione causato dagli eventi, il modo come si vivono i rapporti familiari, le consuetudini sociali, ecc.) a permettere di valutare il peso che ha avuto l'atteggiamento del soggetto attivo nella scelta matrimoniale operata: per vedere se, nel caso concreto, il timore fu la causa che spinse il *patiens* a decidersi a celebrare il matrimonio che altrimenti non avrebbe voluto.

Oltre la gravità, le altre note del timore invalidante sono il suo carattere estrinseco e l'indeclinabilità o inevitabilità²¹. Il fatto che sia sufficiente una considerazione soggettiva della gravità non comporta minimamente che possa invalidare il matrimonio un timore che manca di una causa esterna; anzi, si deve riscontrare sempre un'azione oggettiva ben individuabile, come segnala il can. 1103 quando stabilisce che si tratta di un timore causato *ab extrinseco* ("incusso dall'esterno")²². Se l'agitazione sorge esclusivamente da cause soggettive, senza alcuna motivazione esterna oggettivabile, il

²⁰ "Ad gravitatem metus apte dimetiendam plura perpendenda sunt: aetas, sexus, indoles, integritas corporis et mentis, independentia oeconomica et alia huiusmodi, quin praetermittantur alia locorum personarum temporisque adiuncta" (c. Davino del 13 aprile 1984, vol 76, p. 240, citata in una c. Pompedda del 2 giugno 1995, vol. 87, p. 350).

²¹ A differenza del can. 1087 CIC 17, il canone 1103 vigente non richiede più l'ingiustizia del timore, probabilmente perché il Legislatore ha ritenuto che una azione intimidatoria che soltanto si può arginare dando il consenso è da ritenersi sempre ingiusta in quanto lede la necessaria libertà nella scelta dello stato di vita; cfr. sulla questione il completo studio di C. GULLO, *Il metus ingiustamente incusso nel matrimonio nel diritto canonico*, Napoli 1970.

caso rientrerebbe magari nelle fattispecie di incapacità consensuale *ex can.* 1095 (a causa di mancanza di libertà interna, di discrezione di giudizio, ecc.)²³: in quella sede andrebbe valutata la mancanza di autodeterminazione di fronte ai condizionamenti, motivazioni e stati d'animo presenti in ogni scelta matrimoniale, così come un eventuale autoconvincimento del soggetto sulla necessità di contrarre matrimonio, senza che ci sia stata una concreta azione che dà origine ad una lesione della libertà di chi si sposa.

Non ci soffermeremo qui sulle questioni dibattute al riguardo in dottrina e in giurisprudenza (l'origine volontario della minaccia, la *suspicio metus*, le *minae suicidii*, il *metus reflexe elicitus*)²⁴, in parte risolte dal legislatore nel riconoscere la forza invalidante del *metus* indiretto: "etiam haud consulto incussum", ammesso che si riscontrino delle azioni o atteggiamenti oggettivi che diano adito alla trepidazione e siano causa della decisione sponsale²⁵. Il che è collegato con l'altro requisito del *metus* invalidante: l'indeclinabilità, ovvero la convinzione dell *patiens* che vede il matrimonio come unica via *reale* per lui di sottrarsi alla minaccia: "per liberarsi dal quale uno sia costretto a scegliere il matrimonio", con parole del can. 1103. Com'è evidente, anche per valutare l'indeclinabilità del *metus* bisognerà considerare principalmente le peculiari circostanze del soggetto passivo (la sua *consternabilità*) e i rapporti esistenti con l'*incutiens*.

Si tratta certo di una valutazione soggettiva, ma non arbitraria: perché dev'esserci sempre un'oggettività sia nelle azioni o atteggiamenti riscontrabili nel soggetto attivo, sia nel male minacciato o percepito come minaccia: "Attamen in dimetienda metus gravitate haud sufficit *appretiatio mere subiectiva* ipsius metum patientis, quia attendi debet etiam *gravitas obiectiva* mali, quod agenti determinato reapse ab extrinseco immineat. Itemque requiritur «ut malum grave, quod timetur, prudenti et rationabili

²² Sulla difficoltà di armonizzare l'elemento esterno e la centralità della reazione soggettiva, cfr. U. NAVARRETE, *Oportetne ut supprimantur verba «ab extrinseco et iniuste incussum» in can. 1087, circa metum irritantem matrimonium?*, in *Ius Populi Dei. Miscellanea in honorem Raymundi Bidagor*, vol. III, Romae 1972, 573-593, richiamato più volte dal ponente.

²³ Cfr. F. GIL DE LAS HERAS, *El miedo y la falta de libertad interna en el consentimiento matrimonial*, in *Ius Canonicum* 22 (1982) 715-745.

²⁴ Su tali questioni, cfr. P. PELLEGRINO, *La vis et metus* cit., 534-536 e 545-548, e i riferimenti lì segnalati.

²⁵ Parte della dottrina e della giurisprudenza sotto il can. 1087 CIC 17 aveva già ritenuto –anche se minoritariamente– non necessaria la volontarietà di ottenere il consenso in chi incute il timore: cfr. P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, II, Typ. Pol. Vat., 1932, 61; sent. c. Lefebvre del 13 dicembre 1969 (in *Monitor Ecclesiasticus*, 1970, 562); sent. c. Florczak del 9 gennaio 1922 (vol. 14, 3); c. Wynen del 5 dicembre 1933 (vol. 25, 608); c. Staffa del 20 aprile 1965 (*Monitor Ecclesiasticus*, 1956, 636); c. Mattioli 29 febbraio 1960 (*Monitor Ecclesiasticus*, 1961, 377); cfr. A. FUENTES CALERO, *El matrimonio contraído por miedo* cit., 659-671; P. PELLEGRINO, *La vis et metus* cit., 536; L. MADERO, *A tutela da liberdade para contrair matrimônio* cit., 1015-1018, dove si sottolineano alcune perplessità che sorgono del riconoscimento del *metus* indiretto, nei confronti dell'altra parte che ha sposato in buona fede. Anche il CCEO ha accolto il timore indiretto, correggendo nel can. 825 ("invalidum est matrimonium celebratum ob vim vel metum gravem ab extrinseco etiam inconsulto incussum, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium") quanto stabilito nel can. 78 § 1 del motu proprio *Crebrae allatae*, che richiedeva che il *metus* fosse incusso *ad extorquendum consensum*.

iudicio metum patientis moraliter certo vel saltem valde probabiliter imminere seu *effective illatum iri aestimetur*»²⁶.

Tale valutazione ha dei rilievi del tutto particolari trattandosi –come nel caso presente– del *metus reverentialis*, dove i rapporti di subordinazione esistenti tra *l'incutiens* e il *patiens* fanno sì che, pur riguardando un male che di per sé non è da ritenersi grave, si possa configurare come una grave violazione della libertà di scelta.

Infatti, nel *metus reverentialis* l'oggetto del timore è la perdita del particolare rapporto di predilezione esistente tra *l'incutiens* e il *patiens* (il rapporto affettivo di parentela o l'autorità a motivo professionale, per esempio); *l'incutiens* fa presagire, con il suo atteggiamento, che verrebbe meno l'affetto oppure che si provocherebbe un'indignazione nei confronti del *patiens* se costui non acconsentisse al matrimonio. Sono dunque peculiari sia la relazione che lega i due soggetti, sia la particolare minaccia o coazione e di conseguenza il danno recato²⁷: si tratta di *molestae suasiones, preces importunae* che augurano la rottura del rapporto di *reverentia* e l'increscersi di una *diuturna indignatio* (un risentimento o un rancore tali da incrinare gravemente i rapporti che fino ad allora erano di affetto e di stima, e che diventerebbero di ostilità, marginazione, ecc.)²⁸.

Per valutare l'esistenza del timore reverenziale bisogna tener presente che nell'ambito familiare sono assai frequenti le insinuazioni, i suggerimenti, i progetti comuni, ed è anche più radicato il desiderio di rafforzare i rapporti di comunione familiare. Ma bisogna ricordare anche che il solo timore a contristare o a deludere i genitori non irrita il matrimonio: “quia confusio et molestia, quam patitur inferior ob solam offensionem et indignationem superioris, malum grave non constituit. Dolor vero, quem capimus ex offensione et contristatione parentum, matrimonium non irritat, quia nobis ab extrinseco non infertur”²⁹. E neanche invalida il matrimonio il solo desiderio di assecondare la volontà dei genitori: “Aliud est tamen metum reverentialem gravem pati, aliud autem parentum iudicio et arbitrio sese conformare ad eorum benevolentiam conservandam” (n. 11).

Infatti, affinché si possa riconoscere forza invalidante, non possono mancare gli elementi di gravità del danno, il carattere estrinseco della minaccia –individuabile con dei riscontri oggettivabili– e l'indeclinabilità di fronte alla scelta coniugale realizzata controvoleda dal *metum patientis*. Inoltre, a maggior ragione di quanto risulta per il timore comune, è fondamentale valutare con attenzione l'indole dei soggetti –in particolare del *patiens*– e la qualità dei rapporti esistenti tra di loro. Da una parte, perché il rapporto di

²⁶ N. 9, con cita di G. MICHIELS, *Principia generalia de personis in Ecclesia* cit., 630-631.

²⁷ Nel regime del CIC, la dottrina sottolineava anche come peculiare l'ingiustizia presente nel *metus reverentialis* rispetto al timore comune.

²⁸ Evidentemente, se oltre la *diuturna indignatio* ci fossero anche delle minacce in grado di provocare un grave danno indipendentemente dall'esistenza del rapporto di subordinazione (violenza fisica, minaccia di essere diseredato o espulso dal focolare, ec..) ci troveremmo di fronte a una fattispecie di timore comune qualificato in forza del rapporto di subordinazione.

²⁹ Sent. c. De Jorio, 25 febbraio 1970, vol. 62, p. 204, n. 3, citato al n. 10 della presente decisione.

subordinazione si vive in modo molto differente a seconda dell'indole dei soggetti: "Utique tamen omnia referenda sunt ad concretam condicionem praesertim metum patientis: an v.gr. agatur de puella in minore aetate constituta, timida ac suis subiecta, an agatur de iuvene aetate superadulto, sibi sufficienti, experientia docto, audaci ac intrepido"³⁰. E dall'altra, perché, più che la sola esistenza del rapporto, è rilevante il modo di impostarlo: "perché possa parlarsi di *metus reverentialis* non è sufficiente l'esistenza di un rapporto di subordinazione, ma è altresì necessario che il nubente sia effettivamente legato da un rapporto affettivo nei confronti del *metum incutiens*, tanto da sentire una *reverentia* verso di lui"³¹. In tal senso, non è sufficiente che il superiore (i genitori, per esempio) abbia manifestato la sua grave indignazione davanti alla possibilità che il figlio contraddica la sua volontà. È imprescindibile che quest'ultimo dia rilevanza, si senta afflitto e turbato nell'animo, intimorito dal fatto di poter causare la grave indignazione *del suo superiore*. In questo modo si può riscontrare il nesso causale tra l'azione dell'*incutiens* -rilevante perché posta *in quanto superiore*- e lo stato d'animo e il consenso del *patiens*³².

In altre parole, nel timore reverenziale gli elementi del timore comune acquistano dei connotati particolare, ma non può mancare né la base oggettiva che provoca il timore, né la causalità tra l'indignazione e la decisione matrimoniale.

3. L'oggetto e i mezzi della prova. Le dichiarazioni delle parti corroborate dagli «indicia et adminicula»

Riferendosi alla prova del *metus*, siccome si tratta di provare uno stato interiore, il ponente sottolinea che "*probatio consensus meticulous, praesertim in casu metus reverentialis, haud facilis evadit*" (n. 15). Infatti, il giudice deve calarsi nello stato d'animo del *metum patiens*, per accertare il suo stato soggettivo di agitazione a causa di un elemento esterno, che lo ha portato a dare il consenso. Si tratta certamente di una valutazione soggettiva -sulla portata delle minacce, del danno temuto e delle possibilità di sottrarsi ad esso- ma il carattere soggettivo non legittima l'arbitrarietà o irrazionalità: il comportamento del *metum patiens* dev'essere per forza spiegabile, alla luce delle sue condizioni personali, del rapporto esistente con l'*incutiens* ecc.³³. Se così non fosse -se l'atteggiamento del *patiens* non fosse spiegabile e proporzionato agli altri elementi che concorrono-, allora il giudice dovrebbe ritenere non provato il timore oppure si potrebbe ipotizzare che la fattispecie rientri nei casi di *metus ab intrinseco*, da valutare eventualmente dal punto di vista della capacità ex can. 1095.

La prova mirerà allora a facilitare al giudice gli elementi necessari per raggiungere la certezza riguardo lo stato del *patiens*, che sceglie il consenso a causa della trepidazione provocata dalla minaccia. Di conseguenza, si deve provare sia la coazione

³⁰ Sent. c. Defilippi, 16 febbraio 1995, vol. 86, p. 126.

³¹ P. PELLEGRINO, *La vis et metus* cit., 556.

³² Cfr. P.J. VILADRICH, commento al can. 1103 cit.

³³ Cfr. *Ibid.*

operata dall'*incutiens* sia l'effetto di tale coazione nell'animo del *patiens* e la conseguente scelta matrimoniale non libera. Concretamente, la prova deve essere rivolta al fatto esterno della coazione, al fatto interno della trepidazione e alla causalità esistente tra coazione, timore e prestazione del consenso³⁴. Va probato dunque l'atteggiamento dell'*incutiens* percepito come minaccioso da parte del *patiens*, le manifestazioni della *trepidatio*, il danno imminente temuto e la perseveranza del *metus* nell'animo del soggetto passivo, da dove si può evincere il nesso causale con la decisione di dare il consenso³⁵. A tale scopo, il ponente ricorda che il giudice si servirà di prove sia dirette che indirette: "Sed recepta iurisprudencia metus incussionem, simplicis et reverentialis, duobus evincit argumentis, scilicet indirecto ex aversione metum patientis vergente in compartem vel saltem in matrimonium cum illa celebrandum, et directo seu ex coactione a metum incutiente adhibita ad compellendum metum patientem ad matrimonium" (n. 15).

Possono essere utili al riguardo diversi mezzi di prova: dalle deposizioni dei testi che sono a conoscenza del fatto, fino all'ammissione di chi ha esercitato la coazione. Bisogna servirsi, infatti, di ogni mezzo di prova diretto o indiretto che permetta di riconoscere quali azioni, atteggiamenti, minacce, ecc., ha realizzato l'*incutiens*. Il modo in cui tali minacce sono state percepite e valutate dal *patiens* si prova principalmente con dei mezzi indiretti: presunzioni, manifestazioni esterne che evidenzino la consternazione, ecc. A questo proposito bisognerà mettere in rilievo la personalità di chi esercitò la coazione e di chi la subì, nonché il tipo di rapporto esistente tra di loro, dimodoché si possa concludere che la vittima scelse il matrimonio come unica via per evitare il danno³⁶.

Tra tutti i mezzi di prova, proprio a ragione del carattere intimo del sentimento di timore sperimentato dal soggetto passivo (e anche a motivo del fatto che spesso la costrizione si esercita nel ristretto ambito della vita familiare), è evidente il particolare rilievo da riconoscere alla dichiarazione di chi dice aver subito la minaccia³⁷. Come ha scritto Pompedda, "si deve dare *grande anzi moltissimo peso* alle dichiarazioni di quella parte che dice di aver subito la costrizione. Ciò vale sia per quanto concerne l'esistenza dell'*avversione* sia per quanto riguarda il timore in se stesso cioè come *animi trepidatio*, estesa questa fino alla determinazione della *gravità* di essa"³⁸. Trattandosi della prova di fatti interni (sia l'*aversio* che l'*animi trepidatio*), "la dichiarazione della parte costituisce *prova unica e di particolare importanza*". Ma aggiunge subito che "non sembra tuttavia si

³⁴ Cfr. *Ibid.*

³⁵ Cfr., con abbondanti riferimenti giurisprudenziali riguardanti il regime precedente, L. DEL AMO, *La clave probatoria en los procesos matrimoniales (indicios y circunstancias)*, Pamplona 1978, 381-419.

³⁶ Cfr. una c. Stankiewicz del 25 aprile 1996, vol. 88, pp. 359-361. Si vedano inoltre le segnalazioni pratiche di P. BIANCHI, *Quando il matrimonio è nullo?*, Milano 1998, 26-30.

³⁷ "Utrumque hisce in causis magni facienda sit declaratio iudicialis metum patientis, cum ipse tantum directe testari possit de animi sui trepidatione necnon de mali sibi imminentis gravitate propter manifestatam recusationem celebrandi invisum matrimonium" (n. 16).

³⁸ M.F. POMPEDDA, *Il valore probativo delle dichiarazioni delle parti nella nuova giurisprudenza della Rota Romana*, in *Studi di diritto processuale canonico*, Milano 1995, 220 (pubblicato anche su *Ius Ecclesiae* 5 (1993) 437-468).

possa affermare che nelle sentenze rotali la dichiarazione della parte (o delle parti), in materia, per se stessa e priva di ogni altra prova costituisca prova piena, in quanto necessita di conferma di altri elementi, che sono dati sia da congruenti testimonianze sia soprattutto da fatti e circostanze di significato univoco e confluenti nella tesi sostenuta dalla parte stessa³⁹.

Com'è stato spesso sottolineato, il legislatore del 1983 ha voluto abbandonare il pregiudizio contenuto nella legislazione precedente, e in particolare nell'art. 117 della *Provida Mater Ecclesia*, che sancì la diffidenza verso la capacità delle parti (e circa la loro veracità) di fornire un mezzo probatorio contro la validità del proprio matrimonio: «*Depositio iudicialis coniugum non est apta ad probationem contra valorem matrimonii constituendam*»⁴⁰. Il CIC 83 sottolinea invece il fatto che quanto asserisce la parte (di solito in modo solenne, con giuramento: can. 1532) ha un grande valore probatorio⁴¹, anche se dovrà essere corroborato da altri elementi che spetta al giudice valutare. Non regge più, allora, un pregiudizio contro la veracità delle dichiarazioni delle parti, perché le parti (quelle private come quelle pubbliche) rendono un servizio alla verità, per cui non si sostiene la visione pessimistica e negativa dell'uomo, portato a mentire sempre in proprio favore, perfino in una questione così importante e sacra com'è il matrimonio⁴². Anzi, tutte le parti sono coinvolte nella ricerca della verità, poiché tutti quanti intervengono nel processo devono collaborare in *unità di azione* in quella che è stata chiamata la *concezione istituzionale* del processo matrimoniale canonico, come dovere cioè di agire secondo verità e di inseguire l'unico fine del processo: come già affermato da Pio XII, «l'accertare autorevolmente e il porre in vigore la verità e il diritto ad essa corrispondente, relativamente all'esistenza o alla continuazione di un vincolo matrimoniale»⁴³.

³⁹ *Ibid.*, 221.

⁴⁰ S. CONGREGATIO SACRAMENTORUM, *Instructio servanda a tribunalibus dioecesis in pertractandis causis de nullitate matrimoniorum «Provida Mater Ecclesia»*, in AAS 28 (1936) 337.

⁴¹ È significativo che il CIC 83 accolga, nel primo capitolo del titolo *De probationibus*, i canoni riguardanti *De partium declarationibus*, insieme ad altri mezzi di prova, anche se riconoscendo una diversa portata; cfr. sui lavori del *coetus De processibus* nello *Schema canonum* del 1976, *Communicationes* 8 (1976) 188; J.P. SCHOUPE commento al t. IV, s. I, p. II, lib VII, in *Comentario exegetico... cit.*, IV/2, 1273-1274; T.G. DORAN, commento al can. 1530, in *Comentario exegetico... cit.*, IV/2, 1289. Cfr. anche M.A. ORTIZ, *Le dichiarazioni delle parti, la prova documentale e testimoniale e la loro portata processuale nelle cause ex can. 1095, 1-2*, in AA.VV., *L'incapacità di intendere e di volere nel Diritto matrimoniale canonico (can. 1095 nn. 1-2)*, Città del Vaticano 2000, 337-382.

⁴² Cfr. J. CARRERAS, commento al can. 1679, in *Comentario exegetico... cit.*, IV/2, 1894-1896; M.F. POMPEDDA, *La questione dell'ammissione ai sacramenti dei divorziati civilmente risposati*, in *Studi di diritto matrimoniale*, Milano 1993, 493-508; S. VILLEGIANTE, *Il diritto di difesa delle parti nel processo matrimoniale canonico*, Roma 1984, 17.

⁴³ PIO XII, *Allocuzione alla Rota Romana* del 2 ottobre 1944, in AAS 36 (1944) 290. Sulla *concezione istituzionale* cfr. J. LLOBELL, *Il patrocinio forense e la «concezione istituzionale» del processo canonico*, in AA.VV., *Il processo matrimoniale canonico cit.*, 451 s., dove si rifà alla dottrina di C. DE DIEGO-LORA, *La tutela jurídico-formal del vínculo sagrado del matrimonio*, in *Estudios de derecho procesal canónico*, III, 395-402; ID., *Independencia y dependencia judiciales en el nuevo Código*, in *Estudios de derecho procesal canónico*, IV, Pamplona 1990, 92-95.

Lasciando qui da parte le questioni riguardanti le diffidenze del legislatore pianobenedettino e gli sforzi della giurisprudenza per servirsi delle dichiarazioni delle parti⁴⁴, va segnalato che già nel can. 1975 CIC 17 era prevista la possibilità (nelle cause di impotenza ed inconsumazione) di dare valore in via sussidiaria alla dichiarazione delle parti (sostenute dai *testes septimae manus*), che potevano arrivare a provocare la certezza morale nel giudice se quanto affermato dai coniugi venisse sostenuto, oltre che dai testi di credibilità, anche da *aliis adminiculis aut argumentis*. Come si vede, questa previsione del can. 1975 CIC 17 è stata estesa, oltre le cause di impotenza ed inconsumazione, a tutte le cause di nullità⁴⁵.

Nei cann. 1536 § 2 e 1679, infatti, si ammette la dichiarazione come mezzo di prova, che comunque dev'essere sorretta da altri mezzi di prova, se è possibile, e dai "testimoni sulla credibilità delle parti stesse, oltre ad altri indizi ed amminicoli" (can. 1679)⁴⁶. In ogni caso, gli *indicia et adminicula* del can. 1679 devono servire a formare la

⁴⁴ Cfr. M.A. ORTIZ, *Le dichiarazioni delle parti, la prova documentale e testimoniale* cit., 340 s. e la bibliografia lì segnalata. Quest'interpretazione meno rigorista venne anche avallata da altri interventi come ad esempio il decreto della Sacra Congregazione del Sant'Uffizio sulle cause matrimoniali *contra bonum sacramenti ex parte acatholicorum* emanato su istanza del Vicariato Apostolico della Svezia: cfr. S.S. CONGREGATIO SANCTI OFFICII, *Regulae servandae in Vicariatu Apostolico Sueciae in pertractandis causis de nullitate matrimonii ex vitiatu consensu acatholicorum qui ad fidem catholicam se convertere volunt*: a) *Decretum*, 12 novembre 1947, b) *Instructio servanda*, 12 giugno 1951, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, III, n. 2222n, e in Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem*, II, Romae 1980, nn. 5413-5444, dove veniva riconosciuto valore probatorio alla sola dichiarazione della parte attrice -trattavasi tra l'altro di battezzati acattolici- sempre che venisse accreditata la sua credibilità e non vi fosse pericolo di collusione fra le parti. Ci furono anche altri sviluppi normativi (paralleli al motu proprio *Causas matrimoniales*), relativi alla possibilità di accogliere le dichiarazioni delle parti nei processi di nullità del matrimonio, che alcune Conferenze episcopali ottennero dalla Santa Sede in attesa del nuovo Codice: cfr. J. LLOBELL, *La certezza morale nel processo canonico matrimoniale* cit., 777-778, con i riferimenti alla legislazione relativa degli Stati Uniti, Canada, Australia, Belgio, Inghilterra e Galles.

E non mancano neanche nella giurisprudenza rotale precedente al CIC 83 -malgrado il tenore dell'art. 117 della *Provida*- delle sentenze *pro nullitate* sull'esclusiva base della dichiarazione del coniuge, se è ritenuta assolutamente credibile. Concretamente, per quanto riguarda il capitolo del *metus*, Pompedda segnala alcune decisioni che dichiararono la nullità del matrimonio *ex metu* sulla base della dichiarazione di una parte: c. Mattioli 24 marzo 1956 (vol. 48, 1956, 284 s.), che divenne esecutiva dopo la prima sola istanza, per concessione del Romano Pontefice; anche la c. Felici del 2 aprile 1957 (vol. 49, 1957, 278 s.) si basava preponderantemente sulla deposizione della parte attrice (M.F. POMPEDDA, *Il valore probatorio...* cit., 207).

⁴⁵ Cfr. S.C. CONCILII, *Instructio pro confectione processus in causis matrimonialibus*, 22 agosto 1840 § 11, in ASS 1 (1865-1866) 439-444. Non manca chi ritiene che si tratta della esplicitazione sul piano normativo di una consuetudine non ignota alla giurisprudenza canonica; cfr. P. BIANCHI, *Le prove*: a) *dichiarazioni delle parti*; b) *presunzioni*; c) *perizie*, in *I giudizi nella Chiesa. Il processo contenzioso e il processo matrimoniale*, Quaderni della Mendola, VI, Milano 1998, 85, con cita di C. ZAGGIA, *Iter processuale di una causa matrimoniale secondo il nuovo Codice di diritto canonico*, in Z. GROCHOLEWSKI-M.F. POMPEDDA-C. ZAGGIA, *Il matrimonio nel nuovo Codice di diritto canonico*, Padova 1984, 218; I. GORDON, *Novus processus nullitatis matrimonii: iter cum adnotationibus*, Romae 1983, n. 143. Cfr. anche R.L. BURKE, *La «confessio extrajudicialis» e le dichiarazioni giudiziali delle parti*, in AA.VV., *I mezzi di prova nelle cause matrimoniali secondo la giurisprudenza rotale* cit., 19.

⁴⁶ Il can. 1536 § 2 stabilisce -nell'ambito della prova in generale- che le dichiarazioni siano valutate con le altre circostanze di causa: *cum ceteris causae adiuncta*; sul rapporto tra le previsioni dei cann. 1536 e 1679 (che aggiunge il riferimento ai *testes de ipsarum partium credibilitate* e agli *alia indicia et adminicula*), cfr. J. CARRERAS, commento al can. 1679, in *Comentario exegetico...* cit., IV/2, 1894-1896; P. BIANCHI, *Le prove...* cit., 85 s.; ID., *È più facile, col nuovo Codice di diritto canonico, dimostrare la nullità di un matrimonio? I canoni 1536,*

certezza morale, esattamente come gli *alia elementa* del can. 1536 § 2: nei due casi gli elementi sussidiari devono confermare *omnino* quanto dichiarato dalle parti, poiché non è pensabile che il giudice possa dichiarare la nullità di un matrimonio con una certezza minore di quella prevista nel can. 1608⁴⁷.

In altre parole, le dichiarazioni delle parti, oltre a non essere vere *confessiones* in senso stretto⁴⁸, non hanno valore assoluto di prova piena, anche perché devono essere vagliate dal giudice con l'aiuto, *si fieri potest*, di testi che confermino la credibilità delle parti e degli indizi e altri mezzi che rafforzino quanto dalle parti affermato⁴⁹. Del resto, anche nelle cause con abbondanza di mezzi di prova, il giudice è sempre tenuto a ricevere *criticamente* le dichiarazioni delle parti: cercando cioè di vagliare le loro affermazioni (ricorrendo per quanto possibile ad altri mezzi, chiarificando quanto di soggettivo e deformato ci fosse nelle affermazioni dei coniugi, ecc.) proprio perché tenuto a cercare di scoprire la verità.

E in ogni caso, venendo alla prova del *metus*, è chiaro che, dovendo provare uno stato d'animo, la prova è alquanto più complessa. Da una parte, perché si potrebbe ipotizzare –come potrebbe farsi anche per la simulazione– una convinzione del soggetto circa la propria volontà che però non possa essere trasmessa al giudice confortata da riscontri oggettivi⁵⁰; ma una nullità che non si possa riscontrare in una varietà di mezzi

§ 2 e 1679, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 3 (1990) 394-410; P.A. BONNET, *Il giudice ecclesiale e la valutazione delle prove*, in *Giudizio ecclesiale e pluralismo dell'uomo*, Torino 1998, 265; M. MONIER, *La valeur de preuve à accorder aux déclarations des parties dans un procès matrimonial*, in *L'année canonique* 38 (1996) 145; M.P. HILBERT, *Le dichiarazioni delle parti nel processo matrimoniale*, in *Periodica* 84 (1995) 752; cfr. anche *Communicationes* 11 (1979) 263; P. FELICI, *Formalità giuridiche e valutazione delle prove nel processo canonico*, in *Communicationes* 9 (1977) 180-181.

⁴⁷ Cfr. P. BIANCHI, *Le prove...* cit., 86 s.; P.A. BONNET, *Il giudice ecclesiale e la valutazione delle prove* cit., 265 s.

⁴⁸ Indipendentemente dalle difficoltà che derivano dalla considerazione delle dichiarazioni delle parti come *confessiones* –poiché manca il presupposto di essere *contra se peracta* e non si vede, in tali casi, come si possa recare un danno, visto che tutti i protagonisti del processo sono coinvolti nella ricerca della verità–, nel caso del *metus* sarebbe ancora più fuorviante qualificare di confessione la dichiarazione del *metum patiens*; pensiamo che neanche quella del *metum incutiens* sarebbe vera confessione. In questo senso, cfr. P.A. BONNET, *Il giudice ecclesiale e la valutazione delle prove* cit., 262; J. LLOBELL, *La certezza morale nel processo canonico matrimoniale* cit., 786; P. BIANCHI, *Le prove...* cit., 82-83. Diversamente, M.J. ARROBA, *Diritto processuale canonico*, Roma 1994, 371. Comunque, in giurisprudenza si trova spesso l'espressione *confessione* per riferirsi alla dichiarazione della parte: cfr. una c. Pompèdda del 2 giugno 1995, in vol. 87, 350-351.

⁴⁹ A proposito dell'innovazione contenuta nel can. 1679 riguardo il valore della dichiarazione delle parti in relazione con la prova piena del can. 1536, scrive Llobell: "Ciononostante, detta modificazione legislativa continua a non essere recepita da parte della dottrina e della giurisprudenza, forse per il giustificato timore di un utilizzo abusivo e per la non sufficiente differenziazione fra la 'confessione giudiziale' –che produce prova piena nelle cause private (cfr. can. 1536 § 1)– e la valenza della dichiarazione delle parti che, invece, è lasciata al libero apprezzamento del giudice, pur non potendo essere considerata 'confessione' nelle cause di nullità del matrimonio –perché non si dà il presupposto 'contra se peracta' (can. 1535)– né potendo valere 'automaticamente' come prova piena, perché si tratta di causa pubblica (cfr. can. 1536 § 2)" (J. LLOBELL, *Foro interno e giurisdizione matrimoniale canonica* cit., 241).

⁵⁰ «In realtà, il problema della valutazione delle dichiarazioni delle parti appare in due tipi di cause, quasi esclusivamente cioè nelle cause trattate per *metus* e in quelle fondate sulla asserita *simulatio* (sia questa «totalis» o «partialis», secondo le correnti espressioni)». (E si potrebbe aggiungere anche le cause di

di prova o, per lo meno, in circostanze che corroborano la dichiarazione della parte, è appunto più ipotetica che reale⁵¹.

E inoltre, proprio perché la prova del *metus* riguarda la coazione che un soggetto esercita su un altro e l'effetto causato in quest'ultimo (la trepidazione e la decisione di dare il consenso), sembra chiaro che, sulla scia del can. 1679, le dichiarazioni delle parti devono essere sempre sostenute dagli indizi e dalle circostanze che danno ragione di quanto afferma chi ritiene di aver dato il consenso *ex metu*: "At vis plenae probationis declarationi huiusmodi tribui nequit, nisi alia indicia et adminicula accedant, quae eam omnino corroborent una cum testimoniis de metum passi credibilitate (cf. cann. 1536, § 2; 1679)" (n. 16).

Siccome nelle cause di *metus* è essenziale provare il nesso causale tra il timore e il consenso, e poiché il timore è un fenomeno psicologico, che agisce su un atto interno della volontà che sbocca nel consenso, il giudice può conoscere sia il timore che l'influsso sul consenso soltanto facendo ricorso a dei segni esterni che li manifestino⁵². Il giudice raggiunge la certezza circa la veracità di quanto sostenuto da chi si ritiene *metum patiens* grazie proprio all'eloquenza degli indizi: "voluntas factio magis quam verbis declaratur"; "voluntas ex coniecturis declaratur"⁵³. L'oggetto della prova – la costrizione e la scelta non libera – trascende l'interiorità del *metum patiens*, e si riversa in indizi e circostanze percepibili nell'ambito familiare⁵⁴.

Nelle cause di *metus*, infatti, ha fondamentale importanza la prova indiretta per mezzo di indizi e presunzioni: "ad esempio, il comportamento durante il fidanzamento, l'esistenza o no di manifestazioni affettive fra i fidanzati, i «codici» di espressione della contrarietà, del rifiuto o dell'opposizione alle nozze propri del soggetto passivo e del suo contesto familiare, sociale, lavorativo, considerati nella loro specifica singolarità; le

condizione). «È poi del tutto evidente la ragione per cui tale problema si ponga in questi tipi di cause unicamente...» (M.F. POMPEDDA, *Il valore probativo delle dichiarazioni delle parti... cit.*, 217).

⁵¹ Sulla c.d. "nullità di coscienza", cfr. M.A. ORTIZ, *Le dichiarazioni delle parti, la prova documentale e testimoniale cit.*, 344-346; J. LLOBELL, *Foro interno e giurisdizione matrimoniale canonica*, in *Apollinaris* 70 (1997) 225-250. A dire il vero, «ipotizzare casi in cui la certezza può essere raggiunta soltanto in foro interno, cioè di coscienza, significa fare accademia scolastica, essendo nella realtà una simile eventualità tanto rara da potersi considerare come praticamente mai verificantesi» (M.F. POMPEDDA, *Il valore probativo delle dichiarazioni delle parti... cit.*, 216).

⁵² Cfr. L. DEL AMO, *La clave probatoria en los procesos matrimoniales cit.*, 407. A proposito dell'accertamento delle circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti il matrimonio, richiama la norma dell'Istruzione del Sant'Uffizio del 1883, accolta tra le fonti del can. 1087 CIC 17: "Quomodo se gesserit, sive quando necessaria pro matrimonio parabantur, sive quando ad consensum praestandum adducta fuit, sive quando post datum consensum festum nuptiale celebrabatur... Consideranda quoque eius agendi ratio erga alteram partem... utrum nempe benevola et affectuosa, utrum libenter et sine oppositione ad officia matrimonialia sese adhibuerit, an iisdem obstiterit" (*Fontes J.C.*, vol. IV, n. 1076, 404).

⁵³ Cfr. L. DEL AMO, *La clave probatoria en los procesos matrimoniales cit.*, 322, con cita di BARBOSA, *De axiomatibus iuris*, ax. 230.

⁵⁴ "Cum metus intra domesticos parietes generatim incutiatur, praecipui testes sunt familiares, qui nedum indolem metum patientis et incutientis illustrare valent, sed et actionem incutientis et reactionem patientis commemorare necnon de familiari convictu referre" (c. Funghini 21 giugno 1995, vol 87, p. 417).

reazioni durante la celebrazione e i giorni successivi al matrimonio, soprattutto durante il viaggio di nozze; e, infine, i comportamenti, i toni affettivi e allegri o, al contrario, amari, tristi aggressivi o depressivi della convivenza coniugale, il modo in cui si arriva alla separazione e le ragioni del ritardo nell'accusare la nullità, ecc."⁵⁵.

Di questi indizi, risulta indispensabile l'*aversio*, tanto che la sua mancanza preclude la possibilità di riconoscere il *metus* invalidante: "Quodsi aversio ex parte asserti metum patientis omnino deficiat, quae tamen cum simplicis amoris defectu erga compartem non identificatur, de meticoloso consensu veridicus sermo fieri non potest, quia origo veri metus ex comminatione gravis mali concipi nequit in eo, qui nuptias libenti animo vel saltem haud invitus celebrare intendit" (n. 15)⁵⁶.

Infatti, l'*aversio* è il presupposto della coazione: la prova della repulsione verso il matrimonio o verso l'altro contraente costituisce una forte presunzione dell'esistenza della coazione utilizzata per vincere la resistenza del soggetto passivo che, malgrado la repulsione, ha dato il consenso. Diversamente, se non si riesce a provare l'avversione al matrimonio (come accadrebbe per esempio se la ragazza era già decisa a sposarsi indipendentemente dalle pressioni subite), la prova diventa molto ardua, e facilmente il caso esce dai margini del *metus*⁵⁷, perché manca la determinazione e la causalità tra l'azione dell'*incutiens* e quella del *patiens*.

La giurisprudenza è solita sottolineare che deve trattarsi di un'avversione rivolta *al matrimonio* e alla persona dell'altro *come coniuge*; il che è compatibile con dei sentimenti di stima verso l'altra persona, che la si può volere -ricorda la giurisprudenza- come amica o perfino come amante, ma non *come coniuge*⁵⁸. (Com'è evidente, se si ha avversione verso l'altra persona in sé, la prova risulta senz'altro più facile). In questo senso, la mancanza di amore -pur non identificandosi con l'*aversio*⁵⁹- costituisce un serio indizio in favore dell'avversione e della coazione necessaria per ottenere il consenso; a maggior ragione se il contesto familiare e sociale, nonché la biografia del *patiens*, evidenziano l'importanza di sposarsi per amore, risulta

⁵⁵ P.J. VILADRICH, commento al can. 1103 cit.; sulle presunzioni, cfr. M.A. ORTIZ, *Circa l'uso delle presunzioni nelle cause di nullità del matrimonio*, in *Ius Ecclesiae* 8 (1996) 839-850, con i riferimenti lì contenuti.

⁵⁶ Cfr. c. Funghini del 21 giugno 1995, vol. 87, p. 417 ("Metus probatio incipit ab aversione"); c. Huber del 15 marzo 1996, vol. 88, p. 274. E in una c. Mattioli si legge: "coactus consensus fulcrum semper super aversione innititur: quo gravior, quo constantior, quo patientior nupturientis aversio, eo planius gravis metus conceditur" (c. Mattioli 30 gennaio 1956, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1957, 608 s.; cfr. L. MADERO, *A tutela da liberdade para contrair matrimônio* cit., 1019).

⁵⁷ "Sine aversione asserti metum patientis, quae confundi nequit cum defectu veri amoris in compartem, sermo fieri nequit de consensu metu extorto" (c. Stankiewicz 20 ottobre 1994, vol 86, p. 473).

⁵⁸ Cfr. c. Funghini del 25 maggio 1994, vol. 86, p. 220. "Non tamen absolute requiritur quod contrahens odio vel similitate vel repugnantia in compartem exerdescat; satis sit probare hanc uti conjugem nequaquam desiderari, quin imo uti talem expresse ac reduplicative respui, vel ex eo, verbigratia, quod alieno amore ardentissime flagret, vel quia a matrimonio celebrando quovis pacto abhorret, immaturum vel ineptum se existimans" (c. Mattioli 30 gennaio 1956 cit.).

⁵⁹ Anche se la *aversio* non s'identifica con la mancanza di amore, sembra comunque richiedersi l'amore "in gradu saltem minimo" (c. Huber 15 marzo 1996, vol. 88, p. 274).

inspiegabile e contraddittorio (con l'indole del soggetto e col suo contesto) che il contraente si sia sposato senza provare amore, a meno che non ci sia stata la coazione.

Finalmente, la prova andrà rivolta anche alle circostanze e i segni che servono ad evidenziare lo stato d'animo di chi è costretto a scegliere uno stato di vita non voluto liberamente: la tristezza, l'amarezza e la depressione –a volte con degli scatti di aggressività– nonché le eventuali malattie psicosomatiche manifestate nel *patiens* prima e contemporaneamente al matrimonio, nonché lungo la vita matrimoniale, sin dall'inizio di essa, in particolare se questi segni risultano incompatibili e contraddittori con l'abituale stato psicosomatico del soggetto prima di sperimentare il timore.

L'insieme delle circostanze, in definitiva, deve armonizzarsi con quanto afferma il dichiarante riguardo la sua volontà al momento del matrimonio. L'affermazione delle pressioni subite deve essere corroborata con l'individuazione dei danni minacciati, con l'indole dei soggetti e i rapporti esistenti tra di loro, con la predisposizione/avversione verso il matrimonio, con i motivi che spingono a aderire al matrimonio, in contrapposizione con altri motivi che spingono a rifiutare... Certo, ci sono delle circostanze –una gravidanza prematrimoniale, ad esempio– che spesso possono costituire un indizio in favore del *metus*, ma la sola presenza della gravidanza non può minimamente costituire una presunzione *iuris et de iure* in favore della nullità⁶⁰.

Per cui, nel valutare le prove, il giudice cercherà di raggiungere la certezza sulla libertà del coniuge nel momento di sposarsi, senza limitarsi a fare propria la certezza della parte, che spesso può confondere la delusione per il fallimento del matrimonio con un'avversione precedente alle nozze⁶¹, oppure la sua volontà di aderire ai desideri dei genitori con una coazione che i fatti negano⁶².

Perché questo è il punto sottolineato nella presente decisione: se non si trovassero indizi e altre circostanze a sostegno delle affermazioni del *patiens* –il che è di per sé difficile, visto il carattere oggettivabile della *coactio*, dell'*aversio* e della *trepidatio*–, il giudice potrebbe forse raggiungere la certezza se ritiene credibile quanto affermato dalla parte. Ma se gli indizi e le circostanze dicono il contrario, allora il giudice non può avere una certezza che i fatti negano.

⁶⁰ Si ricordino le *presumptions of fact* applicate in alcuni tribunali negli Stati Uniti, e il Decreto della Segnatura Apostolica del 13 dicembre 1995; cfr. M.A. ORTIZ, *Circa l'uso delle presunzioni nelle cause di nullità del matrimonio* cit.

⁶¹ “Nostro autem in casu, sicut delusio postnuptialis partis actricis propter vitae conditiones in «un monolocale» (...) peculiaremque conventi indolem confundi nequit cum aversione a matrimonio” (n. 26).

⁶² “Fieri potest ut qui iudicialiter asseritur metum subiisse, ex quadam etsi involuntaria autosuggestione, ad persuasionem deveniret se matrimonium coacte contraxisse ob metum gravem ad extrinseco sibi incussum, dum reapse ipse matrimonium elegerat fortasse obtorto colle, sed libere, v. gr. ad adaequate subeundas proprias responsabilitates erga puellam quam gravidam reddiderat” (c. Defilippi 16 febbraio 1995, vol. 86, 127).

Nel caso di cui ci occupiamo, il turno non ha riscontrato alcuna *aversio* verso il matrimonio⁶³. Tutti i mezzi di prova (le dichiarazioni delle parti⁶⁴ e dei testi⁶⁵, gli indizi...) portano a concludere che chi sostiene di aver subito il *metus* in realtà si sposò innamorata e col desiderio di costruire “un futuro sicuro” insieme al marito, e per questo volle di conseguenza rimanere incinta... La causa che potrebbe invocare come motivo della coazione –la gravidanza della figlia– in realtà fu voluta da lei perché innamorata e perché appunto voleva costruire un futuro insieme al fidanzato⁶⁶. Anzi, dopo aver perso il primo figlio, la donna –già sposata– volle avere un altro figlio perché voleva “costituire una famiglia intesa come comunione di vita...” (n. 23).

Non ci furono delle pressioni dei genitori che spinsero verso il matrimonio. Anzi, la madre ricorda che “mia figlia ha sempre creduto di voler bene a L., ma io ero convinta che lei si sbagliava e i fatti successivi mi hanno dato ragione” (n. 22). Mai la parte attrice disse di non voler sposarsi, mai mostrò riluttanza ai preparativi⁶⁷; d'altra parte, l'indole di chi dice di aver sofferto il *metus* non è propensa a subire l'influsso dei genitori (verso i quali, in particolare la madre, provava più astio che affetto). E poi “non appare un tipo *meticulosus*: ha la sua età, è istruita, pensava di uscire di casa per amore di libertà, poteva vivere economicamente indipendente; eppoi era calamitata dal fascino meridionale L. e non pensava proprio a *riverire* i genitori veneti, che bene o male le facevano sentire le briglie sul collo” (n. 24).

Di conseguenza, il turno rotale ritiene che, malgrado la valutazione contraria del tribunale di secondo grado⁶⁸, mancano i presupposti per la prova del *metus*: la volontà

⁶³ E, come conclude il ponente, “ubi autem argumenta aversionem probantia deficiunt, nec gravis metus nuptias invalidans probari potest” (n. 24).

⁶⁴ Soltanto nella dichiarazione in terza istanza l'attrice (con l'aiuto del patrono: come segnala acutamente il ponente, “Patrona partis actricis pro munere suo diligenter adimplendo contendit indolem fragilem suae clientis, ingenuam, timidam, subiectam parentibus magnum praesuppositum constituisse exercitatae a parentibus coactioni reverentia”) si mostra vulnerabile alle coazioni morali: “Io sono sempre molto dipesa dalla mia famiglia”. “Non mi era possibile vivere da sola con la creatura che stava arrivando. Inoltre la mia famiglia considerava la gravidanza accadutami come un disonore e la cosa doveva restare chiusa in casa e all'oscuro di tutti. Io mi sentivo in un vortice senza via di uscita. Ero come risucchiata dalla volontà degli altri” (n. 26).

⁶⁵ Che concordano nel ritenere che le parti si sposarono innamorati l'uno dall'altro, e nessun teste si accorse di minaccia o avversione alcuna.

⁶⁶ “Pariter nec matrimonii festinatio propter puellae graviditatem metum reverentialem necessario inducit, eoque minus qualificatum seu gravem, potissimum vero si sponsi proprio Marte et contra parentum voluntatem necessitudinem amatoriam ante nuptias concorditer ac pertinaciter prosequi conabantur” (n. 16)

⁶⁷ “Nam origo metus ex comminatione gravis mali concipi nequit in eo, qui nuptias animo libenti vel saltem haud invitatus celebrare intenderit” (c. Stankiewicz 20 ottobre 1994, vol 86, p. 473).

⁶⁸ Il ponente del turno rotale, nel sottolineare la diversità di valutazione delle due sentenze precedenti, riporta un passo della decisione di seconda istanza: «Iudices alterius instantiae etsi laudant, una ex parte, sententiam primae instantiae "per lo stile brillante e l'esposizione oggettiva e completa dei fatti", tamen, altera ex parte, eam parvae serenitatis atque iniustitiae incusare conantur. Praelaudata enim sententia, eorum iudicio, "non dà una interpretazione giuridica adeguata di essi, per cui non solo è poco serena, ma è certamente ingiusta"» (n. 17). Il ponente rotale si meraviglia dell'apprezzamento dato dal tribunale di

di aderire ai desideri dei genitori non è da considerarsi configurante del timore riverenziale, mancano le manifestazioni della *diuturna indignatio* dei genitori e della riluttanza della figlia a sposarsi... Per cui conclude che i fatti evidenziano al limite dei condizionamenti (per esempio una certa volontà di assecondare la volontà dei genitori) che però non corroborano quanto affermato dalla parte attrice, a maggior ragione se manca la prova dell'*aversio*: "ita matrimonium ab eadem graviditatis causa initum ex obsequio erga parentes identificari nequit cum matrimonio celebrato ob metum gravem saltem reverentialem" (n. 26).

seconda istanza: «Haec tamen gravis animadversio, si acta causae apte perpendantur, iustificata haud apparet». Bisogna distinguere però, nel rapporto tra le decisioni dei tribunali gerarchicamente subordinati nel corso di una causa, due tipi di ingiustizia: quella "palese" che legittima l'interposizione della *restitutio in integrum* e quella che in un certo senso s'identifica col gravame richiesto dal can. 1632 per interporre il normale appello. L'appello, infatti, costituisce il mezzo d'impugnazione ordinario, in quanto non è subordinato all'esistenza di motivi particolari o vizi specifici della sentenza, ma pretende semplicemente sovvenire a una *generica ingiustizia* di questa: cfr. P. MONETA, commento al can. 1628, in *Comentario exegetico* cit. IV/II, 1643; J. LLOBELL, *La necessità della doppia sentenza conforme e l'«appello automatico» ex can. 1682 costituiscono un gravame? Sul diritto di appello presso la Rota Romana*, in *Ius Ecclesiae* 5 (1993) 602-609. Sulla *restitutio in integrum*, cfr. A. BETTETINI, *La «restitutio in integrum» processuale nel diritto canonico*, Padova 1994; J. DE SALAS, commento al can. 1645, in *Comentario exegetico* cit., IV/II, 1722-1729.